



## *Il Ministro dell'Interno*

VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

VISTO il documento recante “Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’attuazione del piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati”, su cui è stata raggiunta l’intesa nella seduta della Conferenza unificata del 10 luglio 2014;

VISTO che nel citato Accordo è stata condivisa “l’esigenza di ricondurre ad una governance di sistema la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati”, attraverso una fase di prima accoglienza da realizzare in strutture governative ad alta specializzazione ed una fase di seconda accoglienza da attuare nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), adeguatamente potenziato e finanziato;

CONSIDERATO che nelle more dell’avvio a regime del nuovo sistema, al fine di far fronte alle esigenze di accoglienza derivanti dal notevole afflusso sulle coste italiane di minori stranieri non accompagnati, l’Accordo attribuisce al Ministero dell’interno le seguenti nuove competenze amministrative:

- il coordinamento delle operazioni finalizzate alla costituzione di strutture temporanee per l’accoglienza, da individuare ed autorizzare da parte delle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli Enti locali;
- il potenziamento della capienza di posti, dedicati ai minori, nelle strutture dello SPRAR sulla base di una procedura accelerata, in attesa di un nuovo e apposito bando;

VISTO che nel citato Accordo Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è impegnato a sostenere gli interventi indicati, utilizzando le risorse aggiuntive e dedicate del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all’art. 23 della legge n. 135/2012, e che il Governo si è altresì impegnato ad incrementare la dotazione finanziaria al fine di garantire la piena copertura degli interventi a partire dal 1° gennaio 2014;



## *Il Ministro dell'Interno*

RITENUTO di dover costituire una struttura operativa di missione che fornisca il necessario supporto organizzativo agli uffici del Ministero dell'Interno, per lo svolgimento delle attività come sopra individuate;

VISTE le designazioni di due vice questori aggiunti della Polizia di Stato pervenute con nota del Capo della Polizia del 29 luglio c.a.;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della carriera prefettizia.

### DECRETA

#### Articolo 1

1. A decorrere dalla data del presente decreto è istituita presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, per la durata di un anno, una struttura di missione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, diretta a fornire il supporto tecnico ed organizzativo allo stesso Dipartimento, in relazione allo svolgimento delle attività di accoglienza dei minori indicati.
2. La struttura di missione si avvale del supporto logistico e strumentale del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ed ha il compito di svolgere tutte le attività idonee a favorire il coordinamento degli interventi necessari alla tempestiva apertura di strutture temporanee per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la partecipazione ai tavoli di coordinamento regionale, nonché a favorire il potenziamento di posti dedicati ai minori nella rete dello SPRAR.
- 3 La struttura di missione è così composta:  
dott.ssa. Maria Caprara, viceprefetto, con funzioni di responsabile della struttura;  
dott.ssa Paola Ulivi, vice prefetto; Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;  
dott.ssa Raffaella Renzi vice questore aggiunto della Polizia di Stato, Dipartimento della Pubblica Sicurezza;  
dott.ssa Antonella Tetto vice questore aggiunto della Polizia di Stato, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.



# *Il Ministro dell'Interno*

## Articolo 2

1. La dottoressa Maria Caprara, vice prefetto, cessando dalla posizione di disponibilità ai sensi dell'art. 12, comma 2 bis, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per lo svolgimento dell'incarico attribuito con il D.M. del 15 aprile 2014 nell'ambito dell'unità di missione istituita per l'organizzazione dell'Autorità di gestione responsabile per la gestione e l'attuazione del Piano di Azione e Coesione – Programma nazionale servizi di cura per l'infanzia e gli anziani non autosufficienti-, è destinata, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modifiche o integrazioni, all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto.
2. Ai soli fini della retribuzione di posizione spettante a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modifiche o integrazioni, al viceprefetto dr.ssa Maria Caprara, per la rilevanza delle funzioni, il grado di responsabilità ed il livello di competenza richiesti, è attribuita la fascia D) di cui al decreto del Ministro in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, con il quale si è provveduto alla graduazione delle posizioni funzionali.  
Alla dr.ssa Paola Ulivi è attribuito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modifiche o integrazioni, l'incarico di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto.  
Ai soli fini della retribuzione di posizione spettante a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modifiche o integrazioni, al viceprefetto dr.ssa Paola Ulivi, per la rilevanza delle funzioni, il grado di responsabilità ed il livello di competenza richiesti, è attribuita la fascia E- super) di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro in data 27 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si è provveduto alla graduazione delle posizioni funzionali.

## Articolo 3

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione sono individuate le unità di personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, nella misura massima di *sei* unità, da destinare al supporto amministrativo della struttura di missione.
2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, per le esigenze della struttura di missione, possono essere nominati esperti, da individuare nell'ambito delle Amministrazioni e delle organizzazioni rappresentate nell'Accordo di cui in premessa, con incarico da conferire a titolo gratuito.



# *Il Ministro dell'Interno*

## Articolo 4

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 2, del presente decreto, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, sono a carico dei seguenti capitoli di spesa del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione: cap.2253 pg.2 "Spese per missioni all'interno"; cap.2201 "Competenze fisse ed accessorie al personale, al netto dell'IRAP"; cap.2209 "Somme dovute a titolo IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti"; cap. 2253 pg.8 "Spese per l'acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici. Noleggio e trasporto mobili. Macchine e impianti"; cap. 7365 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo".

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo le disposizioni vigenti.

Roma 29 LUG 2014

IL MINISTRO  
Angelino Alfano